

Novità in materia di IVA

Legge di Bilancio 2026

01 Misure di contrasto agli inadempimenti in
materia di IVA

02 Modifiche al decreto IVA n.633/1972



01 *Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA*

► art. 1,
comma 111

La Legge di Bilancio 2026 con il **comma 111** dell'art. 1 introduce una novità rilevante nel sistema dei controlli in materia di **IVA**, collocandosi nel solco delle riforme orientate alla **digitalizzazione dell'amministrazione fiscale**. La norma mira a contrastare in modo più tempestivo ed efficace gli inadempimenti dichiarativi, soprattutto nei casi di dichiarazioni IVA omesse o presentate in modo incompleto.

L'intervento si basa sull'utilizzo sistematico dei dati già disponibili nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, valorizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e informazioni contenute nelle liquidazioni periodiche.

Introduzione dell'art.54-bis.1 del Testo Unico IVA

La disposizione prevede l'introduzione, nel DPR 633/1972, del nuovo **art. 54-bis.1**, che disciplina una procedura di **liquidazione automatizzata** dell'imposta nei confronti dei contribuenti inadempienti.

Co. 1

Il **comma 1** del nuovo articolo prevede che in assenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA (c.d. dichiarazione "omessa"), l'Agenzia è autorizzata a ricostruire l'imposta dovuta tramite un'elaborazione automatizzata basata sui dati telematici a sua disposizione (fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati contenuti nelle LIPE), scomputando i versamenti eventualmente effettuati durante l'anno. Inoltre, non viene preso in considerazione l'eventuale credito IVA riportato dal periodo precedente. Quest'ultima, una scelta che ha l'obiettivo di evitare l'utilizzo "difensivo" di crediti non dichiarati, ma che può incidere in modo rilevante sui soggetti che operano fisiologicamente in posizione creditoria.

Attenzione!

Rientra nella nozione di dichiarazione omessa anche quella trasmessa senza i quadri indispensabili per determinare l'imposta dovuta.

Co. 2

Qualora dai controlli eseguiti emerga un'imposta a debito, l'Agenzia trasmette al contribuente una **comunicazione preventiva**, così come sancito dal **comma 2**, contenente il dettaglio del calcolo svolto e a cui il contribuente, entro **60 giorni**, può fornire chiarimenti, segnalare errori nei dati utilizzati, oppure procedere al pagamento spontaneo delle somme dovute. Se non perviene alcuna risposta, l'Agenzia procede direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, includendo sanzioni e interessi. Se, al contrario, le precisazioni del contribuente modificano il calcolo dell'imposta, il nuovo importo verrà reso noto al contribuente mediante un'ulteriore comunicazione. Per estinguere gli importi risultanti da tale liquidazione automatizzata e le relative somme iscritte a ruolo, viene inoltre sancito il **divieto di utilizzare crediti in compensazione** tramite F24, elemento che può creare difficoltà per i contribuenti con capacità finanziaria più limitata.

Co. 3

La norma, al **comma 3**, introduce un **meccanismo premiale**: in caso di adesione entro il termine, la sanzione per omessa dichiarazione (di regola pari al 120% dell'imposta) è **ridotta a un terzo**, ossia al 40% dell'imposta non versata.

Finalità e obiettivi

La logica dell'intervento è **duplice**:

ridurre i tempi di reazione dell'amministrazione

rafforzare il contrasto agli omessi versamenti IVA, sfruttando l'infrastruttura digitale ormai pienamente operativa

L'utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi offre infatti una base informativa sufficientemente solida per stimare l'imposta dovuta anche in assenza della dichiarazione, trasformando l'omissione da "vuoto" procedurale a situazione immediatamente gestibile.

Accanto alle finalità di rafforzamento dei controlli, la norma introduce un approccio orientato alla compliance collaborativa, lasciando al contribuente la possibilità di regolarizzarsi, mediante il versamento di sanzioni ridotte e senza dover affrontare un accertamento ordinario. Al tempo stesso, non mancano profili critici: l'impossibilità di utilizzo del credito IVA pregresso può risultare penalizzante, così come la rigidità del divieto di compensazione. Inoltre, l'affidamento quasi esclusivo ai dati digitali presuppone che questi siano corretti, completi e coerenti, condizione che nella pratica non sempre si verifica.

02 Modifiche al decreto IVA n.633/1972

► art. 1, commi 138 e 139

Il **comma 138** dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 mira ad adeguare la disciplina nazionale alle disposizioni comunitarie previste dalla Direttiva IVA, intervenendo sull'articolo 13, comma 2, del DPR 633/1972 in materia di determinazione della base imponibile dei corrispettivi nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate non a fronte di denaro, ma di altri beni o servizi (Cosiddetta permuta o prestazioni in natura).

Nella disciplina previgente, la base imponibile era individuata nel **valore normale**, cioè – in sintesi – l'importo che il cessionario *dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza* per ottenere quel bene o servizio. Si tratta dunque di un criterio oggettivo, basato su una stima di mercato.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, tuttavia, in diverse pronunce (tra cui *Empire Stores*, C-380/99 e C-549/11 *Orfey Bulgaria*) ha chiarito che tale criterio non è conforme ai principi comunitari, poiché la base imponibile IVA deve essere determinata secondo un **valore soggettivo**: il corrispettivo realmente ricevuto oppure la somma che il beneficiario attribuisce alla prestazione e sarebbe disposto a pagare per ottenerla, considerando anche le spese accessorie necessarie all'esecuzione dell'operazione. La Corte ha inoltre ribadito che il riferimento al valore normale è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'articolo 80 della Direttiva 2006/112/CE, ossia quando esistono particolari legami personali, finanziari o giuridici tra le parti.

L'intervento normativo assume particolare rilievo in relazione alle **operazioni permutative**, cioè quelle in cui due soggetti si scambiano beni o servizi come corrispettivo, senza che intervenga un pagamento monetario. Ai fini IVA – ai sensi dell'articolo 11 del DPR 633/1972 – tali scambi danno luogo a **due operazioni autonome**, ciascuna con una propria base imponibile da determinare. Proprio in queste ipotesi il ricorso al valore normale risulta più problematico, perché basato

Co. 138

su valutazioni oggettive contrastanti con la logica soggettiva affermata dalla Corte.

Il comma 138 recepisce tali orientamenti e stabilisce che la base imponibile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in permuta – o in estinzione di obbligazioni pregresse – non è più costituita dal valore normale, ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare l'operazione. Secondo l'approccio soggettivo definito dalla Corte, questi costi rappresentano la “somma” che il soggetto è disposto a pagare, sotto forma di bene o servizio, per ottenere la controprestazione. Nel calcolo devono essere considerati tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o al servizio, incluse le spese accessorie, con specifico riferimento a quelle di spedizione.

Co. 139

Il **comma 139** prevede che il nuovo criterio si applichi alle operazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio, pertanto a tutte le operazioni successive al **1 gennaio 2026**.

Legge di bilancio 2026: leggi anche

[Agevolazioni fiscali: interventi edilizi, iperammortamenti e altre novità in tema di agevolazioni](#)

[Norme riguardanti il reddito di impresa - parte 1](#)

[Norme riguardanti il reddito di impresa - parte 2](#)

[Novità riguardanti il reddito delle persone fisiche](#)

Davide Centurelli - Partner
davide.centurelli@it.andersen.com

Carlotta Selletti - Senior Associate
carlotta.selletti@it.andersen.com

Noemi Tozza - Senior Associate
noemi.tozza@it.andersen.com

Key Contact

ANDERSEN®